

Ordinanza concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole)

Modifica del 14 novembre 2007

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sulle zone agricole è modificata come segue:

Art. 1 Regioni e zone

¹ Nel catasto della produzione agricola la superficie utilizzata per l'agricoltura è suddivisa in regioni e zone.

² La regione d'estivazione comprende la superficie tradizionalmente utilizzata per l'economia alpestre.

³ La regione di montagna comprende:

- a. la zona di montagna IV;
- b. la zona di montagna III;
- c. la zona di montagna II;
- d. la zona di montagna I.

⁴ La regione di pianura comprende:

- a. la zona collinare;
- b. la zona di pianura.

⁵ La regione di montagna e collinare comprende le zone di montagna da I a IV e la zona collinare.

Art. 2 cpv. 1-3

¹ Per la delimitazione e la suddivisione della regione di montagna occorre tenere conto, in ordine decrescente, dei seguenti criteri:

- a. le condizioni climatiche, segnatamente la durata del periodo di vegetazione;
- b. le vie di comunicazione, segnatamente i collegamenti con il paese e il centro più vicini; e

¹ RS 912.1

c. la configurazione del terreno, segnatamente la quota di zone declive e di zone in forte pendenza.

² Per la delimitazione della zona collinare occorre tenere conto dei criteri del capoverso 1; particolare importanza è data alla configurazione del terreno.

³ La zona di pianura comprende la superficie utilizzata per l'agricoltura che non è attribuita a una delle altre zone.

Art. 6 cpv. 2

² Autonomamente o su domanda del gestore, l'Ufficio federale può modificare i limiti della regione d'estivazione tenendo conto dei criteri enunciati negli articoli 3 e 4. L'Ufficio federale entra in materia su una domanda di esclusione dalla regione di estivazione soltanto se la superficie in questione non è stata utilizzata come pascolo d'estivazione né come pascolo comunitario nel periodo 1990–1998. Le domande dei gestori devono essere inoltrate presso il Cantone; questo le trasmette all'Ufficio federale con un parere motivato.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz